

**PROCEDURA ORGANIZZATIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON LE PARTI
CORRELATE DI ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A.**



Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Italia Independent Group S.p.A. in
data 17 giugno 2013

ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.
PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Premesse

La presente procedura (di seguito, la “**Procedura**”) è predisposta in conformità con il Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale che prevede, per le operazioni con le parti correlate, un rinvio al Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (di seguito, il “**Regolamento Consob**”) e con il Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale – Parti Correlate – 2012.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia, si applica la disciplina di cui all’articolo 10 del Regolamento Consob (*Disciplina per determinate tipologie di società*).

Il Consiglio di Amministrazione di Italia Independent Group S.p.A. (di seguito, la “**Società**”), sentito il parere favorevole dell’amministratore indipendente, ha approvato la presente Procedura nella riunione del giorno 17 giugno 2013; la Procedura in questione entra in vigore lo stesso giorno di approvazione.

Fermo restando quanto previsto al punto successivo della presente Procedura, il principale responsabile della corretta e costante applicazione della Procedura è il Consiglio di Amministrazione.

Resta comunque inteso che, in conformità con l’articolo 4, comma 6, del Regolamento Consob, è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento Consob, nonché sulla osservanza della Procedura stessa.

Articolo 1

Definizioni

Articolo 1.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

- (a) **Amministratore Indipendente:** quegli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla Società;
- (b) **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero Comitato:** il comitato di volta in volta costituito, composto da tre amministratori non esecutivi e non correlati, e in maggioranza Indipendenti;
- (c) **Funzione Responsabile:** la funzione competente per la singola operazione con parti correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l’organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Nel caso di operazioni compiute per il tramite di eventuali società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere;
- (d) **Interessi Significativi:** la significatività, ai fini delle presente Procedura, di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad una operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dal Consigliere Delegato, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato o, qualora necessario, di esperti indipendenti all’uopo nominati. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Interessi significativi possono sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti in misura rilevante dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l’operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione direttamente dipendente dall’andamento della controllata – ivi inclusi i citati piani di incentivazione – rispetto alla

remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

- (e) **Operazione con Parti Correlate ovvero Operazione:** qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse in tale nozione: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche. Restano escluse dalla definizione di Operazione con Parti Correlate quelle operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (quali, a titolo esemplificativo, le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione);
- (f) **Operazioni di Importo Esiguo:** le Operazioni che non superino Euro 50.000;
- (g) **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** quelle Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 1, a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste;
- (h) **Operazioni di Minore Rilevanza:** tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- (i) **Operazioni Ordinarie:** le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società. Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie quelle indicate nell'Allegato 2;
- (j) **Parti Correlate:** i soggetti individuati sulla base delle definizioni di cui all'Allegato 3, che riprende la nozione contenuta nel Regolamento Consob e nel Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (k) **Presidi Equivalenti:** i presidi indicati nel successivo articolo 4 della presente Procedura da adottare, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione, qualora, in relazione a una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le specifiche regole di composizione;
- (l) **Regolamento Emittenti:** il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e s.m.i.;
- (m) **Regolamento Emittenti AIM Italia:** il regolamento emittenti adottato da AIM Italia il 1 marzo 2012 e s.m.i.;
- (n) **TUF:** Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo Unico dell'intermediazione finanziaria*) e s.m.i.

Articolo 1.2. Tutti i termini in maiuscolo non specificamente definiti nella presente Procedura avranno il significato loro attribuito nel Regolamento Consob.

Articolo 2 Individuazione delle Parti Correlate

Articolo 2.1. Ai fini della Procedura, ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale è tenuto a fornire preventiva comunicazione al Consigliere Delegato nel caso in cui egli stesso, o sue Parti Correlate, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni di Importo non Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue società controllate.

Articolo 2.2. Nello svolgimento dei compiti assegnatigli ai sensi della presente Procedura, il Consigliere Delegato potrà avvalersi di apposta funzione aziendale.

Articolo 3 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Articolo 3.1. Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consigliere Delegato nei casi di cui all'articolo 5 della presente Procedura. Nella

richiesta sono individuati (i) i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ii), della presente Procedura, e (ii) il termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere di cui al successivo articolo 6.

Articolo 3.2. I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione per la quale il Comitato è chiamato a riunirsi, al fine di consentire l'eventuale applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 4 della presente Procedura.

Articolo 3.3. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta, purché sia assicurata a ciascun membro una adeguata informazione nonché la possibilità di partecipare attivamente alla decisione. La decisione è adottata mediante sottoscrizione, da parte della maggioranza dei membri del Comitato, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Articolo 4 Presidi Equivalenti

Articolo 4.1. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino Parti Correlate rispetto ad una determinata Operazione su cui il Comitato sia chiamato a esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato secondo le regole di composizione di cui all'articolo 1.1, lettera (b) della presente Procedura, deve essere adottato uno dei seguenti presidi equivalenti:

- (a) qualora uno dei membri del Comitato risulti correlato, la decisione del Comitato è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato, a condizione che la maggioranza di questi siano Amministratori Indipendenti; ovvero,
- (b) il parere di cui al successivo articolo 6 è rilasciato da due Amministratori Indipendenti ovvero, fintantoché all'interno del Consiglio di Amministrazione solo un amministratore potrà essere qualificato come Amministratore Indipendente, dal solo Amministratore Indipendente, a condizione che la maggioranza degli Amministratori Indipendenti, ovvero l'unico Amministratore Indipendente, non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
- (c) il parere di cui al successivo articolo 6 è rilasciato dal Presidente del Collegio Sindacale, a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero,
- (d) il parere di cui al successivo articolo 6 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Presidente del Collegio Sindacale tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Articolo 4.2. In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Articolo 5 Istruttoria delle Operazioni con Parti Correlate

Articolo 5.1. Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata.

Articolo 5.2. Qualora ritenga che l'Operazione sia con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica al Consigliere Delegato i dati dell'Operazione, affinché quest'ultimo, avvalendosi del supporto delle Funzioni interessate, verifichi:

- (a) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione di cui al successivo articolo 16;
- (b) se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-quadro adottata ai sensi del successivo articolo 9; e
- (c) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.

Articolo 5.3. Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precedono, il Consigliere Delegato ne informa la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile resta onerata di informare il Consigliere Delegato del compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.

Articolo 5.4. Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precedono, il Consigliere Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Responsabile. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, come indicato al successivo articolo 6.

Articolo 5.5. In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precedono, il Consigliere Delegato sottoporrà la decisione sul punto al Comitato, fornendo ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Responsabile. Il Comitato si costituirà e deciderà circa la propria competenza e, nel caso di accertamento della stessa, procederà alla valutazione dell'Operazione, come indicato al successivo articolo 6.

Articolo 5.6. Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare il parere motivato:

- (a) il Consigliere Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile, fornirà con congruo anticipo al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le sue controllate;
- (b) nel caso le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, il Consigliere Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile dovrà fornire oggettivi elementi di riscontro.

Articolo 6 Parere del Comitato sulle Operazioni con Parti Correlate

Articolo 6.1. Una volta ricevute le informazioni dal Consigliere Delegato, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione e comunque entro il termine individuato nella richiesta di cui al precedente articolo 4.1, dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare e rilasciare il proprio parere motivato, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Articolo 6.2. Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Per i servizi resi dagli esperti indipendenti viene stabilito un tetto massimo di spesa, riferito a ciascuna singola Operazione, pari in linea di massima al 5% del controvalore dell'Operazione.

Articolo 6.3. L'informativa resa dal Comitato dovrà esplicitare, quantomeno, il procedimento valutativo seguito per valutare la natura della correlazione, l'oggetto, i principali termini, anche economici, le condizioni e le modalità esecutive dell'Operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere integralmente all'organo competente a decidere sull'Operazione anche altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione, ivi inclusi i pareri rilasciati da eventuali esperti indipendenti.

Articolo 7

Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

Articolo 7.1. La Società si avvale, in conformità agli articoli 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'articolo 10 del Regolamento Consob, della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza.

Articolo 7.2. L'organo competente a decidere sulla Operazione con Parti Correlate decide previo parere motivato non vincolante rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'articolo 6 della presente Procedura.

Articolo 7.3. Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza di un organo assembleare, il verbale della deliberazione di approvazione di ciascuna Operazione con Parti Correlate deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Articolo 7.4. Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'Operazione, lo stesso comunica senza indugio l'esito di tale decisione al Consigliere Delegato e, per suo tramite, alla Funzione Responsabile.

Articolo 8

Operazioni di competenza assembleare

Articolo 8.1. Qualora un'Operazione sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applicano le disposizioni circa il procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate previsto dalla presente Procedura.

Articolo 8.2. In relazione ad una Operazione di Maggiore Rilevanza sulla quale vi sia il parere negativo di un Amministratore Indipendente, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, l'Assemblea dei Soci non potrà approvare la delibera qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, a condizione che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Articolo 8.3. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea dei Soci, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, una versione aggiornata del documento. Le informazioni già pubblicate potranno essere solo richiamate nel nuovo documento, con riferimento a quanto già pubblicato.

Articolo 9

Approvazione di Delibere-quadro

Articolo 9.1. Ai fini della Procedura, sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione (le "Delibere-quadro").

Articolo 9.2. Le Delibere-quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento previsto per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate e dovranno riferirsi a operazioni determinate, indicando quantomeno:

- (a) la durata della Delibera-quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
- (b) l'ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle Operazioni oggetto della Delibera-quadro;
- (c) il numero massimo previsto di Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento;
- (d) l'impegno a fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa sull'attuazione delle Delibere-quadro almeno trimestralmente.

Articolo 9.3. Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza come stabilita all'Allegato 1 di questa Procedura, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-quadro, pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura.

Articolo 9.4. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione di cui ai precedenti articoli 5, 6, e 7 della presente Procedura.

Articolo 10 Società controllate e collegate, direzione e coordinamento

Articolo 10.1. Le disposizioni relative ai procedimenti di istruttoria, valutazione e approvazione di cui ai precedenti articoli 5, 6, e 7 della presente Procedura non si applicano a quelle Operazioni con o tra società controllate o collegate, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

Articolo 10.2. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il parere previsto all'articolo 6 della presente Procedura dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

Articolo 11 Operazioni con Parti per il tramite di società controllate

Articolo 11.1. La presente Procedura trova applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni per il tramite di società controllate, fiduciari o interposte persone.

Articolo 11.2. Prima di effettuare una Operazione, la società controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientra fra i soggetti definiti quali Parti Correlate.

Articolo 11.3. Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, la Società Controllata informa tempestivamente il Consigliere Delegato, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura.

Articolo 11.4. Il Consigliere Delegato, sulla base delle informazioni ricevute, valuta se avviare la procedura di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 e procede di conseguenza.

Articolo 11.5. Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la società controllata fornisce tempestivamente al Consigliere Delegato le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura, e predisporre una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

Articolo 12 Informativa endosocietaria

Articolo 12.1. Il Consigliere Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sulla base delle informazioni ricevute dalle Funzioni Delegate e con cadenza almeno trimestrale, una informativa completa sulle Operazioni con Parti Correlate eseguite.

Articolo 13 Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

Articolo 13.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza (anche se da realizzarsi da parte di società controllate italiane o estere) la Società dovrà predisporre un documento informativo ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Consob e dell'articolo 2 del Regolamento AIM Italia/ Mercato Alternativo del Capitale – Parti Correlate 2012 (il "**Documento Informativo**").

Articolo 13.2. Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, diverse

Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate all'Allegato 1 alla presente Procedura, dovrà egualmente essere predisposto un Documento Informativo. Ai fini del presente comma rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere mentre non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'articolo 16 della presente Procedura.

Articolo 13.3. La Società mette il Documento Informativo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Articolo 13.4. Nel caso in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni previsto dal comma 2 del presente articolo, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Articolo 13.5. Negli stessi termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 5, motivando tale scelta.

Articolo 13.6. Nell'ipotesi in cui, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM Italia essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 del presente articolo e dai citati articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM Italia. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Nel caso la Società pubblichi le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, è possibile fare semplicemente riferimento alle informazioni già pubblicate.

Articolo 13.7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dall'articolo 114, comma 1, del TUF, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi dell'articolo 6 della presente Procedura nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente paragrafo o sul sito internet della Società.

Articolo 14

Informazioni ex art. 11 Regolamento AIM Italia

Articolo 14.1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia, nella comunicazione al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- (a) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- (c) l'indicazione se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'Allegato 1 alla presente Procedura, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura;
- (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 16 della presente Procedura;
- (e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti

Articolo 15 Informazioni nelle relazioni sulla gestione

Articolo 15.1. La Società, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, fornisce informazioni:

- (a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) su altre eventuali singole Operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Articolo 15.2. Ai fini del presente articolo, l'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai Documenti Informativi pubblicati ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Articolo 15.3. La presente Procedura garantisce il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-bis del TUF, ove applicabili.

Articolo 16 Esclusioni ed esenzioni

Articolo 16.1. Le disposizioni di cui alla presente procedura non si applicano, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento Consob, a

- (a) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- (b) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (c) le operazioni di importo esiguo, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera vi) della presente Procedura.

Articolo 16.2. Fermo quanto previsto dall'articolo 14, ove applicabile, restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente Procedura:

- (a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'articolo 16.1, lettera (a) che precede in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (c) le Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In tal caso, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 14, commi da 1 a 7 della presente Procedura, fermo restando quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società,
- (i) nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, indica, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 15 della presente Procedura, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo;
 - (ii) ove la Società sia qualificabile come società con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, nella relazione sulla gestione indicherà altresì la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo.
- (d) le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- (e) le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi, di altre parti correlate della Società. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente Procedura.

Articolo 17

Disposizioni Finali

Articolo 17.1. La presente Procedura è soggetta a verifica con cadenza almeno triennale ed in ogni caso quando intervengono modifiche significative degli assetti proprietari o quando sia riscontrato un eventuale difetto nella prassi applicativa.

Articolo 17.2. La presente Procedura è applicabile a far tempo dalla sua approvazione.

ALLEGATO 1

Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

1. Sono considerate “Operazioni di Maggiore Rilevanza”

1.1. Le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’Operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell’Operazione sono determinate, il controvalore dell’Operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell’Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

- (b) Indice di rilevanza dell’attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’Operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’Operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in Società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.

- (c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le Operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest’ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. In caso di cumulo di più Operazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Regolamento

Consob, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna Operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, e 1.2 i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob siano individuate come "di Maggiore Rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società potrà richiedere a Borsa Italiana di indicare modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, in tale richiesta la Società comunica le caratteristiche essenziali dell'Operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

ALLEGATO 2

Operazioni ordinarie

Sono considerate Operazioni Ordinarie tutte le operazioni di qualsiasi natura che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società.

Rientrano nella definizione di Operazioni Ordinarie, comunque, anche:

- (a) i servizi e le operazioni di advisory per operazioni di finanza straordinaria;
- (b) i servizi e le operazioni di advisory per la definizione di strutture finanziarie e societarie;
- (c) i servizi e le operazioni di valutazione, perizia, redazione di pareri di congruità e stime del valore di aziende, di pacchetti azionari, di rami di azienda e di marchi commerciali;
- (d) i servizi e le operazioni di redazione di pareri e studi di fattibilità relativi a progetti di razionalizzazione, ristrutturazione, integrazione societaria o sviluppo tramite investimenti.

ALLEGATO 3

Definizione di Parti Correlate

Un soggetto è Parte Correlata alla Società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della Società;
- (c) è una joint venture in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.